

Trasferimento definitivo della titolarità della quota del 30% della Concessione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata "Sant'Anna", dalla IRMINIO S.r.l. alla ENIMED S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 641 del 26/10/1972 - *Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*;
- VISTA** la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n.24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 – *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione della Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento*;
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14 – *Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana. Attuazione della direttiva 94/22/CE*;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il DA n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004 - *Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005*;
- VISTO** il D.A. n. 640 del 04/11/2011 pubblicato in G.U.R.S. n. 52 del 16/12/11 che ha modificato il D.A. 91/03;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 - *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTO** il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la L.R. 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTO** il D.P.R.S. 5 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

- VISTO** D.P.R.S. 21/12/2020, n. 6279 con il quale il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Antonio Martini;
- VISTO** il D.P. n. 53/Area1 S.G. del 24.02.2021 con cui la Prof. Daniela Baglieri è stata nominata Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.D.G. n. 728 del 13/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 8 "Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia" (URIG) del Dipartimento dell'Energia al Dott. Geol. Francesco Battaglia a far data dal 16 giugno 2022;
- VISTO** il D.A. n. 248 del 11/03/1997 con il quale l'Assessorato Regionale Industria ha conferito la titolarità del Permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, denominato "Tresauero", alla società Anschutz Italiana Petroli S.p.A. – C.F. 00604720581, con sede in Milano via G. Mameli, 6 – ricadente nel territorio dei Comuni di Comiso, Ragusa e Santa Croce Camerina nella provincia di Ragusa, per un'estensione complessiva di ha 21.710, per la durata di tre anni, come integrato dal D.A. n. 1352 del 15/10/1997;
- VISTO** il D.A. Industria n. 558-GAB del 27 novembre 2008, registrato alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Industria al n. 688/708 del 02/12/2008, con il quale è stata accordata, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 14/2000, alle società Enimed – Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., Irminio S.r.l. e Edison S.p.A. (ora Energean Sicilia S.r.l.), contitolari del Permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, denominato "Tresauero", poi scaduto in data 29/12/2012, la Concessione mineraria di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi, denominata convenzionalmente "S. Anna". La Concessione, ricadente nel territorio del Comune di Ragusa, estesa km² 22,23, è stata accordata, secondo le medesime quote indivise del permesso da cui discende, per la durata di anni 20 dalla data di pubblicazione di detto decreto nella G.U.R.S. n. 19 del 30/04/2009;
- CONSIDERATO** che, con il suddetto Decreto 558-GAB/2008, sono rimaste le seguenti quote indivise del Permesso di ricerca "Tresauero", più precisamente, ad Eni S.p.A. (con sede in Roma, codice fiscale 00484960588) - alla quale è subentrata Enimed (con sede in Gela, codice fiscale 12300000150) - la quota di partecipazione del 45%, ad Irminio S.r.l. (con sede in Palermo, codice fiscale 03922140821) la quota di partecipazione del 30% e ad Edison Gas S.p.A. (con sede in Milano, codice fiscale 10578610155) - alla quale è subentrata Energean Sicilia S.p.A. (con sede in Ragusa, codice fiscale 06228580962) la quota di partecipazione del 25%;
- VISTA** la nota, prot. IRM/2021/1876-GS del 12/10/2021, assunta con prot. dip.le n. 33014 in pari data, con la quale la Irminio S.r.l. ha trasmesso l'Accordo di Ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182-bis del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e integrato (*Legge Fallimentare*), sottoscritto in data 6 ottobre 2021 da entrambe le società Irminio e Enimed, in forza del quale Irminio si è impegnata, tra l'altro, a cedere a Enimed la Quota di Partecipazione Irminio del 30% entro la data del 31 marzo 2022 (o la diversa data successiva da concordarsi per iscritto tra le parti "Termine Finale") subordinandone l'efficacia all'omologa definitiva da parte del Tribunale di Palermo e all'Autorizzazione preventiva per trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 5 della Legge 14/2000, da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTA** la nota, prot. n. IRM 21/1881-GS del 19/11/2021, assunta al prot. dip.le n. 38066 del 22/11/2021, con la quale Irminio S.r.l. fornisce un aggiornamento in merito all'operazione di ristrutturazione riguardante, tra l'altro, la cessione da parte di Irminio della quota del 30% della Concessione "Sant'Anna" a favore di Enimed S.p.A., previa autorizzazione preventiva da parte del Dipartimento dell'Energia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2000;

- CONSIDERATO** che il Tribunale di Palermo ha omologato il sopracitato Accordo di Ristrutturazione dei debiti con Decreto in data 10 dicembre 2021, iscritto al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 13 dicembre 2021 e divenuto definitivo in data 28/12/2021;
- VISTA** l'istanza del 19/01/2022, assunta al prot. dip.le n. 1893 del 20/01/2022, con la quale la Irminio S.r.l. ha chiesto al Dipartimento dell'Energia l'autorizzazione preventiva al trasferimento della Quota di Partecipazione Irminio alla Enimed S.p.A., ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 14, della Concessione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata "Sant'Anna", alle condizioni e modalità indicate nello schema di atto di cessione, allegato all'istanza, ove è indicato che i diritti ed obblighi derivanti dalla contitolarità della concessione faranno capo ai contitolari in proporzione alle rispettive quote di titolarità, restando inteso che i contitolari saranno solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione regionale e dei terzi per gli obblighi attinenti l'esercizio dell'attività mineraria, ai sensi del comma 2 dell'art.4 della Legge Regionale n.14/2000;
- VISTO** il protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, stipulato in data 14/03/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità e il protocollo di legalità, stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO** il D.A. n. 19/GAB del 22/06/2020 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità ha concordato e sottoscritto "*L'Intesa per la Legalità*" con le Prefetture della Sicilia;
- VISTO** il D.D.G. n. 330 del 28/03/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha autorizzato il trasferimento preventivo della quota del 30% della titolarità della Concessione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata "Sant'Anna", dalla Irminio S.r.l. alla Enimed S.p.A., regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 1208 Serie 3 del 25/05/2022 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 del 22/07/2022 parte II;
- VISTO** la copia dell'Atto di Cessione del Ramo d'Azienda, assunto al prot. dip.le n. 15741 dell'11/05/2022, stipulato tra Irminio S.r.l. ed Enimed S.p.A., repertoriato al n. 39.119 del 12/04/2022 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano – DP II il 13/04/2022 al n. 38652 Serie 1T;
- VISTO** l'art. 1 paragrafo 3 del sopracitato Atto di Cessione con il quale IRMINIO ha dichiarato di aver ricevuto da ENIMED un importo complessivo di € 6.600.000,00 dei quali €3.000.000,00 per cassa e € 3.600.000,00 a chiusura dell'esposizione debitoria complessiva, in conformità ai termini e alle condizioni concordate tra le Parti;
- VISTO** in particolare l'art. 3 paragrafo 1 del suddetto Atto di Cessione nel quale ENIMED è subentrata a IRMINIO in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal Contratto Operativo e derivanti dalla Quota di Partecipazione Irminio, con effetti economici *inter partes* a decorrere dal 1° luglio 2021 ed *erga omnes* a decorrere dal citato Atto di Cessione;
- VISTA** la copia della ricevuta di pagamento della Tassa di concessione governativa regionale pari a € 3.098,74 (Euro Tremilanovantotto/74), di cui all'art. 6 della L.R. 24/08/1993, n. 24 e s.m.i., come da obbligo imposto dall'art. 6 del D.D.G. 330 del 28/03/2022 di autorizzazione preventiva al trasferimento della quota del 30% della titolarità della Concessione "Sant'Anna", dalla IRMINIO S.r.l. alla ENIMED S.p.A.;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;

DECRETA

- ART. 1** Per i motivi esplicitati in premessa, formanti parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 3 luglio 2000 n. 14, la titolarità della quota del 30% della Concessione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata "Sant'Anna", di IRMINIO S.r.l. –

C.F. 03922140821 – con sede legale in Palermo, via Principe di Villafranca 50, è dichiarata definitivamente trasferita alla ENIMED – Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. – C.F. 12300000150 – con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis Contrada Ponte Olivo sn, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'Atto di Cessione del Ramo d'Azienda, stipulato tra le suddette Società, repertoriato al n. 39.119 del 12/04/2022 e registrato a Milano – DP II il 13/04/2022 al n. 38652 Serie 1T, che viene allegato al presente decreto e ne fa parte integrante.

- ART. 2** Ai sensi dell'art.5 comma 2 della L.R. 14/2000, il trasferimento è valido a tutti gli effetti dalla data di registrazione dell'atto di cessione, ed i diritti, gli obblighi e le condizioni relative al programma lavori – secondo quanto presente nell'originario Decreto di rilascio del titolo – faranno capo ai contitolari in proporzioni alle rispettive quote ovvero al titolare, e le Società detentrici saranno solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione Regionale ed eventuali terzi, per tutti gli obblighi necessari, attinenti l'esercizio dell'attività (art. 4 comma 2 L.R. 14/2000).
- ART. 3** La ENIMED – Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. è tenuta a registrare a propria cura e spese il presente Decreto presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazione sull'originale che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.U., nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi tributari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- ART. 4** Il presente decreto, previa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, nonché registrato presso i competenti Uffici finanziari e pubblicato sulla G.U.R.S. a cura e spese della ENIMED – Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.
- ART. 5** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, _____

Il Responsabile del Servizio 8
Dott. Geol. Francesco Battaglia



Documento firmato da:
FRANCESCO
BATTAGLIA
16.09.2022 06:32:36
UTC

Il Dirigente Generale
Ing. Antonio Martini



Documento firmato da:
ANTONIO MARTINI
16.09.2022 09:02:13
UTC

L'ASSESSORE
Baglieri

Data: 12 aprile 2022

ATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Il presente atto di cessione di ramo d'azienda, valido e vincolante per le parti firmatarie, è stipulato tra:

- **Irminio S.r.l.**, società a socio unico, con sede legale in Palermo, Via Principe di Villafranca n. 50, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna e codice fiscale 03922140821, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna al n. PA-160160, capitale sociale Euro 21.949.377 interamente versato ("**Irminio**" o il "**Cedente**"), rappresentata ai fini del presente atto da Saini Giampiero, nato a Roma il 5 novembre 1971, nella sua qualità di Amministratore Unico di detta società, presso la sede della quale è domiciliato per la carica, a ciò autorizzato in forza di delibera dell'assemblea dei soci tenutasi in data 6 ottobre 2021 e di determina dell'Amministratore Unico in data 11 aprile 2022

- da una parte -

e

- **Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.** in forma abbreviata **EniMed S.p.A.**, società a socio unico, con sede legale in Gela, Strada Statale 117bis Contrada Ponte Olivo sn, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta e codice fiscale 12300000150, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Caltanissetta al n. CL-90274, capitale sociale Euro 5.200.000 interamente versato, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A. ("**Enimed**" o il "**Cessionario**"), rappresentata ai fini del presente atto da Racano Emiliano, nato a Vasto il 23 agosto 1976, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di detta società, presso la sede della quale è domiciliato per la carica, a ciò autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 7 settembre 2021

- dall'altra parte -

(il Cedente e il Cessionario sono anche definiti, congiuntamente, le "**Parti**" e ciascuno di essi, singolarmente, una "**Parte**").

Premesso che:

- A) Con efficacia dal 4 settembre 2003, Irminio, quale titolare del permesso di ricerca di idrocarburi denominato "**Tesoro**" conferito dall'Assessorato per l'Industria della Regione Siciliana con decreti n. 248 in data 11 marzo 1997 e n. 1352 in data 15 ottobre 1997 (il "**Permesso Tesoro**"), ha ceduto ad Eni S.p.A. (con sede in Roma, codice fiscale 00484960588) - alla quale è come *infra* subentrata Enimed - e ad Edison Gas S.p.A. (con sede in Milano, codice fiscale 10578610155) - alla quale è come *infra* subentrata Energean Sicilia S.p.A. (con sede in Ragusa, codice fiscale 06228580962) - le rispettive quote del 45% e 25%, così divenendo il Permesso Tesoro suddiviso nelle seguenti quote indivise di partecipazione:
 - (i) quota del 45% in capo a Eni S.p.A., ora Enimed (la "**Quota di Partecipazione Enimed**");
 - (ii) quota del 30% in capo a Irminio (la "**Quota di Partecipazione Irminio**");
 - (iii) quota del 25% in capo a Edison Gas S.p.A., ora Energean Sicilia S.r.l. ("**Energean Sicilia**") (la "**Quota di Partecipazione Energean**" e, unitamente alla Quota di Partecipazione Enimed e alla Quota di Partecipazione Irminio, le "**Quote di Partecipazione**").
- B) In data 29 ottobre 2003, Eni S.p.A. (ora Enimed), Irminio ed Edison Gas S.p.A. (ora Energean Sicilia S.p.A.), hanno stipulato il contratto operativo volto a disciplinare, tra l'altro, i reciproci rapporti, diritti e obblighi nascenti dalla contitolarità del Permesso Tesoro e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi derivanti dal Permesso Tesoro, nonché ad attribuire a Enimed il ruolo

di operatore per l'esecuzione delle operazioni petrolifere di ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree oggetto del Permesso Tesoro (il "**Contratto Operativo**").

- C) In forza di atto di fusione a rogito Notaio Piergaetano Marchetti di Milano (Rep. n. 17.727/5.409) in data 25 novembre 2003, debitamente registrato, Edison Gas S.p.A. è stata incorporata da Edison S.p.A., la quale è conseguentemente subentrata ad Edison Gas S.p.A., tra l'altro, nella titolarità della Quota di Partecipazione Energean e nella posizione giuridica dell'incorporata nel Contratto Operativo.
- D) In forza di atto a rogito Notaio Domenico Avondola di Milano (Rep. n. 66.512/9.594) in data 30 dicembre 2004, debitamente registrato - previo ottenimento dell'autorizzazione preventiva di cui articolo 5 della Legge Regionale Siciliana del 3 luglio 2000, n. 14 rilasciata dall'Assessorato per l'Industria della Regione Siciliana, in data 29 dicembre 2004, Eni S.p.A. ha conferito ad Enimed il ramo d'azienda meglio descritto nell'atto stesso, comprensivo, tra l'altro, della Quota di Partecipazione Enimed e del Contratto Operativo.
- E) Con decreto D.A. n. 558/GAB in data 27 novembre 2008, registrato in presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Industria in data 2 dicembre 2008 al n. 668/708, l'Assessore per l'Industria della Regione Sicilia ha rilasciato ad Enimed (come sopra subentrata ad Eni), Irminio ed Edison S.p.A. (come sopra subentrata ad Edison Gas S.p.A. ed alla quale è come *infra* subentrata Energean Sicilia S.p.A.) la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata "*Sant'Anna*", della estensione di Km² 22,23 per la durata di anni 20 con scadenza prevista 29 aprile 2029, presso il giacimento ricadente nel comune di Ragusa (il "**Giacimento**"), rinvenuto in forza del Permesso Tesoro, poi scaduto in data 29 dicembre 2012, secondo le medesime Quote di Partecipazione nel Permesso Tesoro spettanti alle loro danti causa ed indicate alla premessa A), che precede (la "**Concessione Sant'Anna**").
- F) In forza di atto a rogito Notaio Renata Mariella di Milano (Rep. n. 33.879/10.362) in data 5 dicembre 2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Milano 1 il 2 gennaio 2014 al n. 2 Serie 1T - previo ottenimento dell'autorizzazione preventiva di cui articolo 5 della Legge Regionale Siciliana del 3 luglio 2000, n. 14 da parte dell'Assessorato per l'Industria della Regione Siciliana, Edison S.p.A. ha conferito a Edison Idrocarburi Sicilia S.r.l. (con sede in Ragusa, codice fiscale 06228580962) - ora Energean Sicilia per effetto della delibera di modifica della denominazione sociale di cui ad atto a rogito Notaio Andrea De Costa di Milano (Rep. n. 11.267/5.997), in data 11 febbraio 2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio Territoriale di Milano DP II in data 24 febbraio 2021 al n. 16871, Serie 1T - il ramo d'azienda meglio descritto nell'atto stesso, comprensivo, tra l'altro, della Quota di Partecipazione Energean e del Contratto Operativo.
- G) In data 17 luglio 2015 Enimed e Irminio hanno sottoscritto un contratto di trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi con scadenza al 30 settembre 2021 (il "**Contratto di Trattamento**"), avente ad oggetto la fornitura, da parte di Enimed e in favore di Irminio, del servizio di trattamento della quota di produzione disponibile di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti dal Giacimento e di proprietà di Irminio ai sensi del Contratto Operativo presso la Centrale di Ragusa, di titolarità di Enimed.
- H) La titolarità, l'esercizio e il trasferimento della Concessione Sant'Anna, di cui al Permesso Tesoro, sono disciplinati dalla Legge Regionale Siciliana in data 3 luglio 2000, n. 14 (la "**Legge n. 14/2000**").
- I) Il Cedente intende trasferire al Cessionario, che intende acquistare (la "**Cessione**"), il ramo d'azienda, di proprietà di esso Cedente, costituito dalla Quota di Partecipazione Irminio, con tutti i connessi diritti, obblighi e pertinenze (il "**Ramo D'Azienda**"), in conformità con quanto previsto nel presente atto (l'**"Atto di Cessione"**).

- J) In vista della Cessione, Cedente e Cessionario hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'Articolo 5 della Legge Regionale Siciliana in data 3 luglio 2000, n. 14, come da provvedimento che, in copia conforme cartacea al documento informatico a norma dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, si allega al presente atto quale Allegato J (D.D.G. n. 330 del 28 marzo 2022).

Tutto ciò premesso

e in considerazione di quanto precede

si conviene quanto segue.

Articolo 1 (Cessione e prezzo)

1. Con il presente Atto di Cessione, Irminio, come sopra rappresentato, cede ad Enimed, che come sopra rappresentata accetta ed acquista, il Ramo d'Azienda costituito da:
 - la Quota di Partecipazione Irminio con tutti i connessi diritti, obblighi e pertinenze, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualsiasi onere, costo, spesa, compenso imputabile alla Quota di Partecipazione Irminio, ivi inclusi gli oneri concessori;
 - b) la titolarità di tutti gli obblighi concessori imputabili alla Quota di Partecipazione Irminio, ivi inclusi quelli relativi alle chiusure minerarie dei pozzi e di rimessa in pristino;
 - c) ogni e qualsiasi quota di comproprietà indivisa degli impianti per lo sfruttamento e il trasporto di olio e gas naturale relativi al Giacimento, come meglio descritti nell'Allegato 1.1;
 - d) ogni e qualsiasi quota di comproprietà indivisa degli impianti e delle attrezzature accessori e comunque funzionali allo sfruttamento del Giacimento, come meglio descritti nell'Allegato 1.1;
 - e) gli studi e le ricerche relativi al Giacimento, come meglio descritti nell'Allegato 1.1;
 - i diritti e obblighi facenti capo a Irminio e derivanti dai contratti stipulati in relazione al Ramo d'Azienda tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il Contratto Operativo Unitizzato;
 - b) il Contratto di Trattamento,con esclusione in ogni caso di qualsiasi attività, passività, rapporto o accordo in capo ad Irminio che non faccia riferimento in via esclusiva al Ramo di Azienda.
2. Le Parti convengono che la cessione è effettuata ed accettata a fronte di un prezzo di acquisto complessivo (il "**Prezzo**") pari ad Euro 6.600.000 (*seimilioni seicentomila*).
3. Il Cedente dichiara di aver già ricevuto il Prezzo relativo al Ramo d'Azienda, in conformità ai termini e alle condizioni concordate tra le Parti.
4. Le Parti, dal notaio autenticante il presente atto edotte sul contenuto dell'articolo 1, comma 63, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificata dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124, relativo alla facoltà di almeno una delle Parti di richiedere il deposito del prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi presso il notaio che riceve o autentica l'atto, dichiarano espressamente di non volersi avvalere di tale facoltà.

Articolo 2 (Garanzie)

1. Il Cedente, per quanto di propria competenza, dichiara e garantisce che la Quota di Partecipazione Irminio, ricompresa nel Ramo d'Azienda, è di sua piena ed esclusiva proprietà ed è libera da qualunque vincolo, onere e/o gravame di qualsiasi natura.

Articolo 3 (Assenza di novazione)

1. Il presente Atto di Cessione non costituisce novazione, risoluzione, modifica o sostituzione di alcun accordo stipulato tra il Cedente e il Cessionario con riguardo, *inter alia*, all'oggetto del presente Atto. Fermo quanto precede, le Parti si danno atto che, per effetto della cessione della Quota di

Partecipazione Irminio, ricompresa nel Ramo d'Azienda oggetto del presente Atto di Cessione: (i) il Contratto di Trattamento è venuto a scadenza in data odierna; (ii) Enimed subentra in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal Contratto Operativo e derivanti dalla Quota di Partecipazione Irminio, con effetti economici *inter partes* a decorrere dal 1° luglio 2021 ed *erga omnes* a decorrere dal presente Atto di Cessione.

Articolo 4 (Imposte e spese)

1. Le imposte, tasse e spese relative al presente Atto di Cessione sono a carico del Cessionario.
2. Le Parti riconoscono che la Cessione di cui al presente Atto di Cessione è soggetto ad imposta di registro proporzionale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, da applicarsi in misura pari al 3% (tre per cento).

Articolo 5 (Legge applicabile e foro competente)

1. Il presente Atto di Cessione è regolato e dovrà essere eseguito e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per qualsiasi controversia derivante dal o connessa al presente Atto di Cessione.

Articolo 6 (Clausola Etica)

1. Ciascuna Parte dichiara e garantisce di non avere violato – e che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori non hanno violato – le Leggi Anti-Corruzione nell'ambito della negoziazione e stipulazione del presente Atto di Cessione; con riferimento all'esecuzione del presente Atto di Cessione stesso, ciascuna Parte si impegna a non violare e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori non violino le predette Leggi Anti-Corruzione. Le “**Leggi Anti-Corruzione**” includono ogni norma di legge, regolamento o di altra fonte di diritto italiano, dell'Unione Europea e/o straniero incluse le leggi regionali e i provvedimenti emessi da ogni autorità amministrativa e di vigilanza e/o da autorità regolamentari o giurisdizionali in ambito anti-corruzione applicabili alle Parti, fra cui, a titolo di esempio, il Decreto Legislativo n. 231/2001, la Legge n. 3/2019 sul contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, le norme applicabili del codice penale e del codice civile italiano in materia di corruzione, la Foreign Corrupt Practices Act 1977 degli Stati Uniti d'America (“*FCPA*”), la UK Bribery Act 2010 del Regno Unito, le convenzioni internazionali (fra cui la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali 1997, la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa 1999, la Convenzione ONU contro la corruzione 2003), e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Il Cedente dichiara e garantisce di aver condotto e di condurre ogni attività relativa al Ramo d'Azienda in conformità alle Leggi Anti-Corruzione.
3. Il Cedente dichiara e garantisce che, con riferimento alle attività relative al Ramo d'Azienda non sono in corso accertamenti, indagini e/o procedimenti a carico di Irminio e/o dei relativi amministratori, dipendenti o terzi relativi ai reati previsti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente integrato e modificato.

Articolo 7 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Atto di Cessione dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC, indirizzata alla parte interessata all'indirizzo indicato nella presente clausola o ad altro indirizzo di volta in volta comunicato (ove le Parti eleggono domicilio anche per la notifica di atti giudiziali ai sensi dell'articolo 137 cod. proc. civ.) e si intenderà validamente ed efficacemente effettuata: (a) se fatta a mezzo lettera raccomandata, alla data di ricevimento da parte del destinatario, come attestata nell'avviso di ricevimento o (b) se fatta a

mezzo PEC, alla data di trasmissione in un Giorno Lavorativo (confermata dal relativo rapporto), purché in ogni caso indirizzata come segue:

se a Irminio, a:

Irminio S.r.l. con socio unico
via Principe di Villafranca, 50
90141 Palermo

Attenzione dell'Amministratore Unico Dott. Giampiero Saini

PEC: *irminiosrl@legalmail.it*

o alla diversa persona o indirizzo che Irminio comunicherà con avviso notificato secondo le modalità di cui al presente Articolo.

se a Enimed, a:

Eni Mediterranea Idrocarburi S.P.A. con socio unico
Contrada Ponte Olivo SN, Strada Statale 117bis,
93012 Gela (Caltanissetta)

Attenzione dell'Amministratore Delegato, Dott. Emiliano Racano

PEC: *enimed@pec.eni.it*

o alla diversa persona o indirizzo che Enimed comunicherà con avviso notificato secondo le modalità di cui al presente Articolo.

Si autorizza il notaio autenticante il presente atto privato a conservarlo nella sua raccolta.

Milano, il 12 aprile 2022

F.to EMILIANO RACANO

F.to GIAMPIERO SAINI

Repertorio n. 39.119/14.596

Certifico io dottoressa Laura Cavallotti notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i sotto indicati signori, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, hanno firmato alla vista e presenza mia, l'atto privato che precede qui sopra, in calce, nei fogli intermedi e nell'Allegato 1.1:

- Saini Giampiero, nato a Roma il 5 novembre 1971, domiciliato ai fini del presente incarico presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico della società:

-- **Irminio S.r.l.**, società a socio unico, con sede legale in Palermo, Via Principe di Villafranca n. 50, a ciò autorizzato in forza di delibera dell'assemblea dei soci tenutasi in data 6 ottobre 2021 e di determina dell'Amministratore Unico in data 11 aprile 2022;

- Racano Emiliano, nato a Vasto (CH) il 23 agosto 1976, domiciliato ai fini del presente incarico presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società:

-- **Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.** in forma abbreviata **EniMed S.p.A.**, società a socio unico, con sede legale in Gela, Strada Statale 117bis Contrada Ponte Olivo sn, a ciò autorizzato in forza della carica rivestita e dei poteri di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 7 settembre 2021.

È stata autorizzata la conservazione nella mia raccolta dell'atto privato che precede, del quale io notaio dichiaro di aver dato lettura ai sopra generalizzati firmatari.

Milano, Viale Luigi Majno n. 34, lì dodici aprile duemilaventidue, essendo le ore sedici e minuti cinquantacinque.

F.to LAURA CAVALLOTTI Notaio